SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto universitario navale di Napoli

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 giugno 1998, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998, N. 78.

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:

"*4-bis.* La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi."»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo le parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le seguenti: "e del trattamento di fine rapporto"; le parole: "comma 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione".

2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.»;

al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: «di parte corrente», *sono inserite le seguenti:* «"Fondo speciale"».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984). — 1.* Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.

Art. 1-*ter (Modifica alla legge n. 449 del 1997). — 1.* All'articolo 59, comma 7, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: ", anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".

Art. 1-*quater (Modifica alla legge n. 196 del 1997)*. — *1.* Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"*3.* L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 1-*quinquies (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche)*. — *1.* Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 1-*sexies (Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986)*. — *1.* Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.

Art. 1-*septies (Disposizioni in materia di mobilità)*. — *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.

Art. 1-*octies (Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale)*. — *1.* Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.

2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.

Art. 1-*nonies (Proroga di trattamenti di mobilità)*. — *1.* Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3206):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) l'8 aprile 1998.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 aprile 1998.

Esaminato dalla 11ª commissione il 22, 28, 29 aprile e 5 maggio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 14 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4891):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 18 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 19 e 20 maggio 1998.

Esaminato in aula il 25 maggio 1998 e approvato, con modificazioni, il 27 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3206/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 2 giugno 1998.

Esaminato in aula il 2 giugno 1998 e approvato il 3 giugno 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 luglio 1998.

98G0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1998, n. 177.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 7 giugno 1998;

Decreta:

Art.1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 7 giugno 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Gallicchio della regione Basilicata colpito da gravissimi dissesti idrogeologici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato gli eccezionali ed estesi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Gallicchio (Potenza) della regione Basilicata come accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Considerato che il citato dissesto idrogeologico crea grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato altresì che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tali situazioni di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Vista la deliberazione della regione Basilicata con la quale è chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione del 29 maggio 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 1° giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Gallicchio (Potenza) colpito dal dissesto idrogeologico di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A4688

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia prot. n. 2/4/4430/98 del 13 marzo 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A4693

DECRETO 25 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise prot. n. 5620 del 9 aprile 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad una interreuzione di energia elettrica conseguente ad allagamento del fabbricato per la rottura dell'impianto di riscaldamento centralizzato;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 27 MARZO 1998

Regione Abruzzo:

conservatoria dei registri immobiliari di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A4694

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 maggio 1998.

Fissazione della percentuale di riduzione della quota interessi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni delle regioni Marche e Umbria colpiti dal terremoto del 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 7, della suddetta legge n. 61/1998, il quale prevede che:

«la Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717, autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento»;

«con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo»;

Visto l'art. 10, comma 1, della medesima legge n. 61/1998, il quale stabilisce che «ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, che:

all'art. 1, comma 2, individua, sulla base dei dati oggettivi disponibili, i seguenti comuni disastrati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997:

Regione Umbria	Regione Marche
Assisi	Camerino
Cerreto di Spoleto	Fabriano
Foligno	Fiuminata
Fossato di Vico	Pioraco
Gualdo Tadino	Sassoferrato
Nocera Umbra	Sefro
Preci	Serravalle del Chienti
Sellano	Visso
Spello	
Valtopina	

al comma 3 dispone che «i commissari delegati provvedono a segnalare ... le aree o le frazioni disastrate nei territori limitrofi e contigui. Con successiva ordinanza saranno conseguentemente individuati i relativi ambiti territoriali»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2717 del 20 novembre 1997, che all'art. 10 individua un altro gruppo di comuni, quali «Cascia, Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Ussita»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2719 del 28 novembre 1997, che all'art. 1 dispone: «sono individuati sulla base dei dati oggettivi disponibili i seguenti comuni e frazioni dei comuni:

Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Gagliole, Fiordimonte, Valfabbrica, Cessapalombo, Mergo, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Camporotondo di Fiastrone, Bolognola, Cannara, Bevagna, Campello sul Clitunno, Pergola, Belforte del Chienti, Serra S. Quirico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Serra Sant'Abbondio, Fiastra, Poggio San Vicino, Castelraimondo, Acquacanina, Trevi, Montefalco, Cerreto d'Esi, Vallo di Nera, Caldarola, Bastia, Matelica, Genga, Esanatoglia; Serrapetrona, frazione Borgianello; Ussita, frazioni di Pieve, Castelfantellino, Vallestretta, Capovallazza, Tempori, Sasso, Sorbo; Cupramontana, frazione Via Roma; Arcevia, frazioni di Colleaprico, Prosano, Loretello, Magnadorsa, S. Pietro; S. Ginesio, frazioni di Morico, Rocca, San Costanzo, Vallato; Perugia, frazioni di Pianello, Castel D'Arno, Ripa; Gubbio, frazioni di Padule, Branca, Spada, S. Marco, Torre Calzolari, Colpalombo, Carbonesca; Spoleto, frazioni di Poreta, S. Giacomo, Bazzano, Fabbreria, Silvignano, Eggi, Beroide, S. M. in Campis, S. Paolo, Protte, Campo Salese, Azzano, Camporoppolo»;

Viste le lettere del 2 aprile 1998, n. 154 e del 12 maggio 1998, n. 207, con le quali la Cassa depositi e prestiti, nel far presente che «l'onere della riduzione delle quote interessi sulle rate di ammortamento dovute dagli enti beneficiari è a totale carico della Cassa depositi e prestiti» e che pertanto «nella definizione delle percentuali di riduzione è necessario valutare l'incidenza che l'operazione comporta sul conto economico dell'Istituto e sui suoi equilibri gestionali a decorrere dal corrente esercizio e per i successivi, fino al 2018», ha prospettato che «la percentuale di riduzione delle quote interessi possa essere stabilita nel quinquennio 1998-2002 nella misura del 30% e per i successivi anni nella misura del 15%»;

Ritenuto opportuno, anche sulla base degli elementi forniti dalla Cassa depositi e prestiti, di fissare le percentuali di riduzione delle quote interessi nella misura del 30% nel quinquennio 1998-2002 e del 15% per gli anni successivi fino al 2018;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 68, la percentuale di riduzione della quota interessi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni, individuati, anche limitatamente ad alcune frazioni, con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13 ottobre 1997, n. 2694, 20 novembre 1997, n. 2717 e 28 novembre 1997, n. 2719 e con l'art. 10 della legge 30 marzo 1998, n. 61, è stabilita nella misura del 30%, nel quinquennio 1998-2002, e nella misura del 15% per gli anni successivi, fino al 2018.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

97A4764

DECRETO 25 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° maggio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° maggio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1998, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in lire 78.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4689

DECRETO 25 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visti i propri decreti in data 14 e 23 aprile, 11 maggio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 14 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 29 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 14 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 14 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 67.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4690

DECRETO 25 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata decennale, con godimento 1° maggio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 1° maggio 1998/2008, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 125.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4691

DECRETO 25 maggio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1996, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 maggio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 56.777 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 11 maggio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 29 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 maggio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A4692

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1998.

Determinazione della misura del diritto annuale per l'anno 1998, e della quota del diritto medesimo da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché dei criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5 il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria - maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonché i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le Camere di commercio;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale;

Visto l'art. 3, commi 75 e 75-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'art. 56, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto di non dover sottoporre ad un duplice pagamento le imprese che abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione a norma del suddetto articolo, attesa l'identità dei soggetti sotto il profilo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle Camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1998, è stabilita come segue:

imprese individuali, società cooperative, consorzi, imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le società semplici agricole .... L. 143.000

unità locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 .... L. 200.000

società di persone e società semplici non agricole .... L. 260.000

società con capitale sociale fino a L. 200.000.000 .... L. 742.000

società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 L. 989.000

società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000 L. 1.236.000

per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi .... L. 247.000

unità locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di .... L. 200.000

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale in base al decreto 29 maggio 1997 ed al presente decreto e che abbiano regolarizzato la propria posizione a norma dell'art. 3, commi 75 e 75-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive proroghe e modificazioni, non sono obbligati ad un duplice pagamento del diritto annuale per lo stesso anno.

Art. 2.

La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580\1993 è fissata con riferimento al diritto annuale emesso per l'anno 1998, calcolato in base al tasso di riscossione del 1997 rettificato in aumento sulla base del parametro medio di riscossione, applicando le seguenti aliquote percentuali:

5% sulle entrate da diritto annuale fino a lire 10.000.000.000;

6% sulle entrate da diritto annuale da lire 10.000.000.001 a L. 20.000.000.000;

7% oltre L. 20.000.000.000.

Il tasso di riscossione è calcolato effettuando il rapporto tra l'importo dei bollettini emessi e l'ammontare della relativa riscossione di competenza dell'esercizio di riferimento.

Per la ripartizione del fondo perequativo vengono seguiti i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento — che costituisce parte integrante del presente decreto — adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 26

98A4768

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 maggio 1998.

Proroga del termine indicato nel decreto ministeriale 16 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati, per l'anno finanziario 1997, i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale e i relativi enti pubblici di ricerca cui affidare la responsabilità di definire i programmi di ricerca pubblici e privati.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, con il quale sono stati individuati, per l'anno finanziario 1997, i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale e i relativi enti pubblici di ricerca cui affidare, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95, la responsabilità di definire i programmi di ricerca pubblici e privati;

Visto lo stanziamento complessivo previsto per il settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali» assegnato all'INFN per un importo pari a nove miliardi;

Considerato che i termini di presentazione delle proposte corredate dallo studio di fattibilità da parte degli enti capofila scade il 9 giugno 1998;

Vista la nota del 3 aprile 1998 prot. n. 1172/7.2.3.1/P con la quale il presidente dell'INFN, rappresentando le difficoltà di carattere finanziario intervenute a seguito delle restrizioni attualmente vigenti nel settore, l'ancora non definito limite annuale per il tiraggio di tesoreria dell'Istituto e l'esigenza di valutare con estrema attenzione l'impatto delle «iniziative 5%» sui fondi disponibili (per la quota MURST) da attribuire alle imprese, chiede una proroga di tre mesi per la presentazione delle proposte stesse;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;

Decreta:

Il termine di centoventi giorni indicato nel decreto ministeriale 16 dicembre 1997 di cui alle premesse è prorogato di tre mesi limitatamente alle proposte da presentare da parte dell'INFN nel settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali» per la somma di 9 miliardi.

Roma, 7 maggio 1998

p. *Il Ministro:* TOGNON

98A4744

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 maggio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera internazionale della Sardegna - Cagliari, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera internazionale della Sardegna - Cagliari;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera internazionale della Sardegna - Cagliari, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura in primo piano, a sinistra un Tamburino, logo della Fiera, e a destra le bandiere sventolanti dell'Italia, della Sardegna e dell'Europa; sullo sfondo, a sinistra la cattedrale di Cagliari e a destra uno scorcio del palazzo della Fiera.

Completano il francobollo la leggenda «FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA - CAGLIARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4742

DECRETO 14 maggio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della battaglia di Pastrengo e della memorabile carica dei carabinieri, nel corso della prima guerra d'indipendenza, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1998, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 150° anniversario della battaglia di Pastrengo e della memorabile carica dei carabinieri, nel corso della prima guerra d'indipendenza;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo celebrativo del 150° anniversario della battaglia di Pastrengo e della memorabile carica dei carabinieri, nel corso della prima guerra d'indipendenza, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura un particolare del dipinto ad olio «Carica dei carabinieri a Pastrengo» realizzato da Sebastiano De Albertis (1828-1897) e custodito nel

museo del risorgimento di Roma. Completano il francobollo la leggenda «CARICA DEI CARABINIERI PASTRENGO 1848», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A4743

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 giugno 1995 nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1992 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Nuovo Spazio», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Speranza Paolo in data 24 luglio 1990, rep. 185297, registro società n. 36082, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2106/249545, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4695

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Le Torri soc. coop. a r.l.», in Camposampiero.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 21 dicembre 1993 nei confronti della società «Le Torri soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1986 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Le Torri soc. coop. a r.l.», avente sede in Camposampiero (Padova), per rogito notaio dott. Todeschini Gregorio in data 4 febbraio 1984, rep. 80845, registro società n. 21468, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1785/204003, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4696

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Coop. commerciale manifattura a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 dicembre 1993 nei confronti della società «Coop. commerciale manifattura a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Coop. commerciale manifattura a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott.ssa Lorenzetto Peserico Annalisa in data 29 aprile 1991, rep. 6219, registro società n. 37698, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2148/254494, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4697

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Comerlat - Società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 novembre 1987 nei confronti della società «Commerlat - società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1978 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Commerlat - società cooperativa a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 15 febbraio 1974, rep. 23371, registro società n. 7402, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1134/114824, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4698

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora» a r.l., in Corezzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 21 aprile 1995 nei confronti della società cooperativa «Aurora» a r.l., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «Aurora» a r.l., avente sede in Corezzola (Padova), per rogito notaio dott. Aldo Alessandrini in data 12 gennaio 1953, rep. 7732, registro società n. 3739, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 124/41405, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4699

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia e servizi finanziari «Confautonomi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 maggio 1997 nei confronti della società cooperativa di garanzia e servizi finanziari «Confautonomi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia e servizi finanziari «Confautonomi a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Lorenzo Todeschini in data 21 aprile 1990, rep. 12690, registro società n. 37015, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2120/252156, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4700

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia e fidejussioni «Confautonomi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 agosto 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia e fidejussioni «Confautonomi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia e fidejussioni «Confautonomi a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Todeschini in data 21 aprile 1990, rep. 12703, registro società n. 37027, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2142/252175, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4701

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Artigianato, commercio, turismo a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 agosto 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Artigianato, commercio, turismo a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Artigianato, commercio, turismo a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Todeschini in data 21 aprile 1990, rep. 12689, registro società n. 37014, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2129/252163, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4702

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi dei Colli a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 dicembre 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi dei Colli a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi dei Colli a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Todeschini in data 21 aprile 1990, rep. 12695, registro società n. 37020, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2134/252168, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4703

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'11 gennaio 1997 nei confronti della società cooperativa «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti a r.l.», dal

quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1989 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «Cassa di mutualità prestiti e finanziamenti soc. coop. a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Gentile Mario in data 30 ottobre 1986, rep. 26391, registro società n. 35972, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2102/223317, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4704

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi San Giusto a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 maggio 1995 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi San Giusto a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1993 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi San Giusto a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12686, registro società n. 37011, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2125/252159, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4705

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 agosto 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12688, registro società n. 37013, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2128/252162, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4706

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi Studio 2 a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 marzo 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi Studio 2 a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi Studio 2 a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12698, registro società n. 37022, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2137/252170, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4707

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di garanzia «Confautonomi La Marina a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'8 febbraio 1996 nei confronti della società cooperativa di garanzia «Confautonomi La Marina a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa di garanzia «Confautonomi La Marina a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12699, registro società n. 37023, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2138/252171, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4708

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro Orazero - Top a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 ottobre 1995 nei confronti della società cooperativa «Teatro Orazero - Top a r.l.», dal quale risulta che la

medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1992 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa «Teatro Orazero - Top a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 17 luglio 1975, rep. 37067, registro società n. 9662, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1313/140400, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4709

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Palladio», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 26 aprile 1995 nei confronti della società cooperativa edilizia «Palladio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1990 non ha più presentato alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia «Palladio», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 6 settembre 1988, rep. 44749, registro società n. 31390, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2017/235539, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4710

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Valsanzibio società cooperativa a r.l.», in Valsanzibio di Galzignano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 18 agosto 1994 nei confronti della società «Valsanzibio società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Valsanzibio società cooperativa a r.l.», avente sede in Valsanzibio di Galzignano (Padova), per rogito notaio dott. Camporese Loris in data 8 novembre, 1989, rep. 182, registro società n. 34707, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2086/246030, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4711

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società anonima cooperativa di lavoro «Annibale Miolo a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 ottobre 1995 nei confronti della società anonima cooperativa di lavoro «Annibale Miolo a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società anonima cooperativa di lavoro «Annibale Miolo a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Lorenzo Canal in data 16 novembre 1936, rep., registro società n. 1616, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 595/18405, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4712

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa edile tra muratori e manovali «Agna a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 aprile 1995 nei confronti della società Cooperativa edile tra muratori e manovali «Agna a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1971 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società Cooperativa edile tra muratore e manovali «Agna a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Pietragrande Luigi in data 11 giugno 1964, rep. 13658, registro società n. 5704, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 475/88142, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4713

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Italia a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 luglio 1992 nei confronti della società cooperativa «Editoriale Italia a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del

codice civile, in quanto dal 1991 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società cooperativa Editoriale Italia a r.l. avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Salerni Giuliano in data 12 giugno 1986, rep. 9673, registro società n. 26862, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1906/220691, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4714

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi del Montello a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 marzo 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi del Montello a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi del Montello a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12692, registro società n. 37017, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2131/252165, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4715

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi La Rocca a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 settembre 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi La Rocca a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi La Rocca a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12694, registro società n. 37019, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2133/252167, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4716

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi L.C.C.T.A. a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 9 gennaio 1996 nei confronti della società «Cooperativa di faranzia Confautonomi L.C.C.T.A. a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di faranzia Confautonomi L.C.C.T.A. a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12701, registro società n. 37025, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2140/252173, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4717

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia ceti medi a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata l'8 gennaio 1997 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia ceti medi a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia ceti medi a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12704, registro società n. 37028, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2143/252176, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4718

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi l'Argine a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 novembre 1995 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi l'Argine a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni

previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi l'Argine a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12687, registro società n. 37012, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2127/252161, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4719

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Le Arcate a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 2 settembre 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Le Arcate a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Le Arcate a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12693, registro società n. 37018, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2132/252166, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4720

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Scriba a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 23 agosto 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Scriba a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Scriba a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12691, registro società n. 37016, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2130/252164, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4721

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi S. Antonio a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 febbraio 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi S. Antonio a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1994 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di Garanzia Confautonomi S. Antonio a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12696, registro società n. 37021, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2135/252169, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4722

DECRETO 10 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Il Bragosso a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 1° marzo 1996 nei confronti della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Il Bragosso a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1995 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di garanzia Confautonomi Il Bragosso a r.l.» avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Lorenzo in data 21 aprile 1990, rep. 12700, registro società n. 37024, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 2139/252172, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 10 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4723

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa Triveneta pulizie a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 15 aprile 1993 nei confronti della società «Cooperativa Triveneta pulizie società a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal-

l'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1991 non ha piu redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa di Triveneto pulizie a r.l.», avente sede in Padova, per rogito notaio dott. Franceschetti Francesco in data 26 maggio 1984, rep. 22847, registro società n. 21954, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1795/206167, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4724

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa Alicoop a r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 24 maggio 1994 nei confronti della società «Cooperativa Alicoop a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto dal 1987 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della società «Cooperativa Alicoop a r.l.», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Holler Remo in data 31 maggio 1982, rep. 23397, registro società n. 185583, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1692/192068, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4725

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa Magistri S.r.l.», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 gennaio 1995 nei confronti della società «Cooperativa Magistri S.r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto dal 1990 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18 della società «Cooperativa Magistri S.r.l.», avente sede in

Padova, costituita per rogito notaio dott. De Julio Giovanni in data 14 novembre 1954, rep. n. 106, registro società n. 4012, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 684/95618, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4726

DECRETO 15 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa culturale «Fratelli Rosselli a r.l.», in Piove di Sacco.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 9 novembre 1993 nei confronti della società cooperativa culturale «Fratelli Rosselli a r.l.», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile in quanto dal 1982 non ha più redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione dell'11 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 della società cooperativa culturale «Fratelli Rosselli a r.l.», avente sede in Piove di Sacco (Padova), per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi in data 24 novembre 1980, rep. n. 50587, registro società n. 15410, tribunale di Padova, B.U.S.C. n. 1594/180683, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 15 aprile 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A4727

DECRETO 29 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperfidi», in Latiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota Ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Cooperfidi», con sede in Latiano, costituita per rogito dott. Achille Carrabba, rep. n. 1480, reg. soc. 7130, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2228/260.921.

Brindisi, 29 aprile 1998

Il direttore: MARZO

98A4728

DECRETO 29 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agri - Coop», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota Ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa agricola «Agri - Coop», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli, rep. n. 287496, reg. soc. 3605, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1527/210.149.

Brindisi, 29 aprile 1998

Il direttore: MARZO

98A4729

DECRETO 29 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Servizi Gi.Fra», in Ostuni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota Ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale : cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 ı 1996, espresso nella riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, sciolta in base al combinato disposto dall'art. 25 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, :

società cooperativa produzione lavoro «S Gi.Fra», con sede in Ostuni, costituita per rogito Paolo de Laurentis, rep. n. 79185, reg. soc. 4217, nale di Brindisi - B.U.S.C. n. 1707/221.190.

Brindisi, 29 aprile 1998

Il direttore: MA

98A4730

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acli L tino n. 20, R 1, sc. E», in Roma, e nomina del comm liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile e 18 della numero 59/1992;

Considerato che dalle risultanze della relazione tiva del 18 luglio 1995, eseguita dalla direzione p ciale del lavoro di Roma nei confronti della s cooperativa edilizia «Acli Laurentino n. 20, R 1, : con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi condizioni previste dai precitati artt. 2544 del civile e 18 legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, n compiuto atti di gestione e non ha provveduto al sito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina commissario liquidatore per l'accertamento e la zione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Acli Laur n. 20, R 1, sc. E», con sede in Roma, costitui rogito notaio dott. Gianfranco Lepri in data vembre 1978, rep. 708, reg. soc. 3883/1978, trit di Roma, è sciolta ai sensi degli artt. 2544 del civile e 18 legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Gabriele di Matteo, nato a Giuli (Teramo) il 17/3/55 e residente in Roma, via Grossi Gondi 51, è nominato commissario liqui della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4731

DECRETO 7 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di prod. e lav. «Omega 86», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze delle relazioni ispettive dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di prod. e lav. «Omega 86», con sede in Ostia Lido (Roma), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di prod. e lav. «Omega 86», con sede in Ostia Lido (Roma), constituita per rogito notaio Elio Borromeo in data 4 aprile 1986, rep. 54079, reg. soc. 4170/86, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Federico Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958 e domiciliato in Roma, via Monterosi n. 62, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4732

DECRETO 8 maggio 1998.

Determinazione dei criteri e delle modalità sul controllo del corretto esercizio dell'attività di mediazione, sulla revoca dell'autorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalità di gestione e sull'accesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

Visto, in particolare, il comma 12, del citato articolo, che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto, i criteri e le modalità sul controllo del corretto esercizio dell'attività di mediazione, sulla revoca dell'autorizzazione, sulla effettuazione delle comunicazioni relative alle modalità di gestione e sull'accesso dei dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione

La Direzione generale per l'impiego - Divisione I - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizza i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 2.

Controlli

1. La medesima autorità concedente l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, esercita la vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio dell'attività di mediazione da parte dei soggetti autorizzati anche per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.

2. In particolare i controlli si esplicano sulle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 6, 8, 9, 10 e 11, del decreto legislativo citato.

3. Le autorità di cui al comma 1 esercitano il controllo sulla permanenza in capo ai soggetti autorizzati dei requisiti di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 7, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

4. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, alla stessa Direzione generale di cui all'art. 1, le variazioni nell'assetto proprietario. Le società di capitali a tal fine sono tenute alla comunicazione dei nominativi dei possessori (diretti o indiretti) di quote od azioni che consentono una partecipazione superiore al 20% nonché delle successive variazioni di tali partecipazioni in misura superiore al 10%.

Art. 3.

Sanzioni

1. Qualora in sede ispettiva siano ravvisate irregolarità di cui all'art. 2 precedente, l'ispettore contesterà al soggetto interessato la violazione accertata ed impartirà, in quanto praticabile, apposita diffida al soggetto medesimo, che vi dovrà adempiere entro 60 giorni.

2. La Direzione provinciale del lavoro, in esito all'attività ispettiva di cui all'art. 2, fatta salva la previsione di cui al comma precedente, dà comunicazione tempestiva delle violazioni accertate alla Direzione generale per l'impiego - Divisione I - per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. La Direzione generale per l'impiego - Divisione I - nei casi di cui al comma 2, nonché nei casi di reiterate violazioni delle disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro, previa designazione dell'ufficio che cura il procedimento e nomina del responsabile del procedimento medesimo, data comunicazione dell'avvio all'interessato ai fini e per gli effetti del regolamento interno del Ministero del lavoro, adotta le determinazioni del caso fino alla revoca dell'autorizzazione dandone comunicazione motivata agli interessati.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di ricerca di personale da parte del datore di lavoro, i soggetti autorizzati sono tenuti a trasmettere al Sistema informativo lavoro di cui all'art. 11, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato SIL, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi alla richiesta medesima, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall'ufficio responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel contesto del presente decreto denominato ufficio SIA. Ciascuna ricerca è diffusa dal SIL su tutto il territorio nazionale in forma anonima con l'indicazione che le candidature dei lavoratori interessati vanno presentate direttamente al soggetto che ha richiesto l'inserzione. Il soggetto è tenuto a comunicare al SIL, entro il quinto giorno di ogni mese, l'esito di ciascuna ricerca di personale attivata e comunicata nel mese precedente secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall'ufficio SIA.

2. Entro cinque giorni dalla loro raccolta, i soggetti autorizzati devono trasmettere al SIL, in via telematica o su supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall'ufficio SIA, i *curricula* dei lavoratori che si avvalgono del servizio di mediazione ai fini dell'inserimento in banca dati e della diffusione su tutto il territorio nazionale. Ciascun *curriculum* è diffuso dal SIL, in forma anonima se richiesta, con l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'inserimento.

3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al SIL con cadenza trimestrale, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, in via telematica o su supporto magnetico, secondo le indicazioni, le modalità e nel formato stabiliti dall'ufficio SIA, dati di sintesi relativi alle ricerche di personale attivate ed ai *curricula* raccolti.

4. I soggetti autorizzati devono altresì fornire tempestivamente tutte le altre comunicazioni, di cui al comma 6 dell'art. 10 citato.

Art. 5.

Accesso ai dati

1. I soggetti autorizzati all'esercizio della mediazione hanno facoltà d'accesso alle banche dati dei servizi d'incontro domanda e offerta di lavoro del SIL, stipulando le apposite convenzioni di cui all'art. 11, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 4, art. 11, del predetto decreto legislativo, l'accesso ai dati di cui al comma precedente è consentito in forma gratuita.

Art. 6.

Richieste delle regioni

1. Le regioni possono richiedere tutte le informazioni inerenti l'organizzazione dei soggetti autorizzati presenti sul loro territorio.

2. Nei casi di irregolare svolgimento dell'attività le regioni possono inoltrare motivata richiesta di revoca.

Roma, 8 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A4741

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «S.E.T. - Sport-Ecologia-Turismo», in Fabro Scalo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale gli uffici del lavoro e della massima occupazione dovranno procedere con provvedimento dirigenziale allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa «S.E.T. Sport-Ecologia-Turismo», dal quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale delle cooperative del giorno 4 marzo 1998;

Decreta:

La società cooperativa «S.E.T. - Sport - Ecologia - turismo», con sede in Fabro Scalo, via Gorizia n. 7, costituita per rogito notaio dott. Carlo Filippetti in data 9 dicembre 1983, n. repertorio 3737, registro società n. 989 - Tribunale di Orvieto - B.U.S.C. numero 840/203687, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Terni, 13 maggio 1998

Il direttore: BELGUARDI

98A4733

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia Falisca», in Montefiascone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di garanzia Falisca», con sede nel comune di Montefiascone, costituita per rogito notaio Orzi Teodoro in data 28 giugno 1976 repertorio n. 38786, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 2601, B.U.S.C. posizione n. 1051/148142, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4734

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Campus», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Campus», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Giuseppe Benigni in data 25 marzo 1991 repertorio n. 41936, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 8573, B.U.S.C. posizione n. 1769/252487, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4735

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Nostra», in Orte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

«Casa Nostra», con sede in Orte, costituita per rogito notaio dott. Mario Simoni in data 25 ottobre 1975, repertorio n. 15294, registro delle società n. 2468, B.U.S.C. n. 1004/142398.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4736

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Natura e sport», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Natura e Sport», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Giuseppe Benigni in data 25 marzo 1991, repertorio n. 41936, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 8572, B.U.S.C. posizione n. 1772/252490 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4737

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Le 12 quercie», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Le 12 quercie», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Giuseppe Benigni in data 25 marzo 1991, repertorio n. 41937, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 8570, B.U.S.C. posizione n. 1770/252488, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4738

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Co.S.M.O.», in Tarquinia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Co.S.M.O.», con sede nel comune di Tarquinia, costituita per rogito notaio Tertulliano Magnanini in data 30 novembre 1987, repertorio n. 12776, tribunale di Civitavecchia, registro imprese n. 1619/88, B.U.S.C. posizione n. 1655/234964, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4739

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Prima G.», in Caprarola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del 4 marzo 1998 della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Prima G.», con sede nel comune di Caprarola, costituita per rogito notaio Giuseppe Togandi in data 8 novembre 1988, repertorio n. 35937, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 9318, B.U.S.C. posizione n. 1829/243263, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 13 maggio 1998

Il direttore: BARBATO

98A4740

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 12 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma dell'area economica»;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992 e 26 febbraio 1996 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario dei corsi di laurea della facoltà di economia (Tab. VIII)»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 settembre «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Vista la proposta di aggiornamento ed integrazione del piano di sviluppo 1994/1996 formulata dalla facoltà di economia nella seduta del 7 luglio 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale nella seduta del 9 dicembre 1997;

Viste le delibere degli organi accademici;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Istituto universitario navale, emanato con decreto rettorale n. 2616 del 2 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1998/1999 sono istituiti presso la facoltà di economia il corso di laurea in «Economia del turismo» ed il corso di diploma universitario in «Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit».

Art. 2.

Pertanto, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

all'art. 3, lettera *b)*, dopo il testo numero 4) è inserito:

«5) corso di laurea in economia del turismo»;

all'art. 19, dopo il testo della lettera *d)*, è inserito:

«*e)* la laurea in economia del turismo».

Dopo l'art. 32, con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli, è inserito il seguente articolo:

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA DEL TURISMO

Il corso di laurea in economia del turismo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dai precedenti articoli da 19 a 28.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del turismo i seguenti:

Area economica:

economia dei beni e delle attività culturali;

economia dei trasporti;

economia dell'ambiente;

economia del turismo;

geografia del turismo;

politica economica.

Area aziendale:

economia e gestione delle imprese di trasporto;

economia e gestione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto delle Comunità europee;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

informatica generale;

statistica del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del turismo deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica;

all'art. 69 dopo il capoverso «Statistica e informatica per la gestione delle imprese» è inserito: «Economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit»;

Dopo l'art. 85, con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli, è inserito il seguente articolo:

«DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

Il corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli da 1 a 10 della tabella XLIII allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit è quello di contribuire a formare diplomati in grado di svolgere attività di gestione e di programmazione nelle imprese cooperative, nelle organizzazioni non profit e nelle amministrazioni pubbliche coinvolte nella regolamentazione e nella gestione dell'intervento pubblico diretto in tale settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia dell'impresa;

economia pubblica;

politica economica;

storia economica.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto amministrativo;

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto della cooperazione;

diritto del lavoro.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;

statistica economica.

Altre aree:

analisi delle politiche pubbliche;

sociologia economica;

teoria dell'organizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 maggio 1998

Il rettore: FERRARA

98A4745

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998), **coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti in materia occupazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia occupazionale

1. Sono prorogati:

a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

1-bis. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-*ter *del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.*

1-ter. *Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.*

1-quater. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

1-quinquies. *Dopo il comma 4 dell'articolo 9-*septies *del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:*

«4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «requisiti» è sostituita dalla seguente: «trattamenti»;

b) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

2-bis. *All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998»; dopo le parole: «disciplina previdenziale», sono inserite le seguenti: «e del trattamento di fine rapporto»; le parole: «comma 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 22 e 23»; e dopo le parole: «medesima legge», sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione».*

2-ter. *Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.*

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

3-bis. *Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente *«Fondo speciale»* del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*bis.*

Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984

1. *Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.*

Art. 1-*ter.*

Modifica alla legge n. 449 del 1997

1. *All'articolo 59, comma 7, lettera* c), *della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima», sono inserite le seguenti: «, anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,».*

Art. 1-*quater.*

Modifica alla legge n. 196 del 1997

1. *Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:*

«3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa».

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

Art. 1-*quinquies*.

Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche.

1. *Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.*

Art. 1-*sexies*.

Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986

1. *Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.*

Art. 1-*septies*.

Disposizioni in materia di mobilità

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.*

Art. 1-*octies*.

Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale

1. *Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.*

2. *I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.*

Art. 1-*nonies*.

Proroga di trattamenti di mobilità

1. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A4810

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 maggio 1998, n. 17/98.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1997 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

Ai prefetti della Repubblica
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti
- Ufficio controllo atti Ministero interno
- Sezioni enti locali
Al Ministero del tesoro
- Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze
- Dipartimento delle entrate
- Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno (presso le prefetture dei capoluoghi di regione)
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Com'è noto, l'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 in data 10 ottobre 1997, ha sostanzialmente disciplinato *ex novo* la normativa inerente gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, sostituendo il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Pur se elementi chiarificatori al riguardo sono stati inseriti nella precedente circolare F.L. n. 28/97 del 14 novembre 1997, si ritiene opportuno procedere ad alcune precisazioni.

Secondo la suddetta normativa, gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi del comma 1 del novellato art. 45, e gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento, ai sensi del successivo comma 8-*bis*, sono sottoposti ai controlli centrali previsti, sempre dallo stesso articolo di legge, in materia di dotazioni organiche ed assunzioni di personale ed in materia di copertura del costo di alcuni servizi, quest'ultima oggetto della presente circolare.

In particolare il controllo centrale in materia di copertura del costo di alcuni servizi si sostanzia nell'obbligo per gli enti di dimostrare, con apposita certificazione, che i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per l'anno 1997, siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati, nella misura e con le modalità di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, del novellato art. 45. In base al combinato disposto del comma 4, lettera *c)*, e del comma 5, ultimo capoverso, dello stesso art. 45 e delle disposizioni contenute al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo dalle disposizioni della legge 11 novembre 1996, n. 575, si costituisce in capo ai predetti enti l'obbligo di dimostrare che, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e costi, determinati nella misura e con le modalità di cui allo stesso capo III, sia tale da rispettare almeno i tassi minimi di copertura prescritti all'articolo 61, comma 1.

Come già sottolineato nella predetta circolare F.L. n. 28/97, si ribadisce che, per l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, è necessario ricorrere alla procedura, prevista al comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche, di determinazione di appositi parametri, fissati con decreto del Ministro dell'interno: essendo il decreto stesso in corso di adozione, non è allo stato attuale possibile individuare gli enti strutturalmente deficitari.

In base allo stesso art. 45, comma 6, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 1997, con decreto del Ministro dell'interno n. 16338/741101/02 dell'8 aprile 1998, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998, sono state stabilite le modalità delle certificazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per l'adempimento dell'anno 1997, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti. Si invitano le prefetture, in caso di necessità, a segnalare eventuali disguidi o a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica ricevuta.

Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui

all'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modifiche tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997, con le modalità di cui al successivo paragrafo § 3: tale compito è attualmente ridotto ai soli enti dissestati, che rientrino nel quinquennio del risanamento.

I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione della modulistica ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1997, debitamente redatta, nel termine perentorio del 30 giugno 1998, di cui al precitato decreto ministeriale.

A ciascuna provincia e a ciascun comune, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).

Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate ad effettuare il controllo formale e sostanziale delle predette certificazioni.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 45, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 342 del 1997, il quale sottopone gli enti dissestati, oltre che ai controlli centrali, anche all'obbligo certificativo.

Tuttavia, tali enti, diversamente che negli anni precedenti, sono esclusi dalla sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in quanto quest'ultima, prevista dal successivo comma 8-*ter*, è riferita esclusivamente agli enti locali strutturalmente deficitari: agli enti dissestati si applica il sistema sanzionatorio autonomo di cui all'art. 84, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, che prevede la sospensione dei trasferimenti erariali.

§ 2. *Modalità di presentazione della certificazione.*

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto ministeriale 8 aprile 1998, del 30 giugno 1998 alle prefetture competenti per territorio.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici prefettizi e nel secondo caso il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 30 giugno 1998).

§ 3. *Enti tenuti alla certificazione.*

Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1997 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, e tutti i comuni, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'art. 45, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

Gli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 45, comma 1, non sono, allo stato attuale, individuabili, non essendo ancora intervenuta l'adozione del decreto ministeriale che fissa i relativi parametri obiettivi.

Occorre sottolineare, inoltre, che non sono tenuti alla certificazione stessa gli enti della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della normativa contenuta nei decreti legislativi 2 gennaio 1997, n. 8 e n. 9, i quali hanno sancito il passaggio alla regione stessa delle competenze in materia di finanza locale.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente, rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge.

Unica eccezione è fatta per le province, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.

§ 4. *Redazione della certificazione.*

4.1. - Aspetti sostanziali della redazione.

Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come contenuto dell'obbligo, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1997 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, con la conseguenza che, essendo la certificazione soggetta al termine perentorio del 31 dicembre 1997, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.

Tale principio è, inoltre, rilevabile dalle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, là dove si dispone che, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50 per cento.

Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-con-

tabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.

Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 45, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, con le limitazioni di cui al successivo capoverso, non essendo richiamato dalla norma. Ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, per le entrate si considerano sia gli accertamenti di entrata da tariffa sia i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Quanto al tasso di copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni e del servizio acquedotto, per le entrate si considerano solo ed esclusivamente gli accertamenti di entrata, rispettivamente, da tassa e da tariffa. Per tali ultimi servizi non possono in alcun modo essere considerate, ai fini della copertura, entrate di natura diversa (come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato ad uno dei predetti servizi), né queste possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale, ad integrazione della precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da coprire con le tariffe, dell'ammortamento finanziario delle opere pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in base a contratti di appalto stipulati dopo il 1° gennaio 1993, ed è quindi applicabile al servizio acquedotto: infatti, il comma 4, tra l'altro, dispone espressamente che le tariffe dei servizi pubblici siano determinate in modo da raggiungere la corrispondenza tra costi e ricavi cosicché sia assicurata la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui al capo VII - Risanamento finanziario, articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995 non sono applicabili alle comunità montane.

Gli enti locali che utilizzano la contabilità economica in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995, nella compilazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi, nella parte attinente ai costi di gestione, dovranno tener conto che:

nella voce «Acquisto di beni e servizi» confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente;

nella voce «Trasferimenti e ammortamenti» confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

4.2. - Disposizioni per il servizio nettezza urbana.

L'art. 61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58, devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti misure minime:

a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alla seguente lettera *b)*;

b) al 100 per cento — copertura integrale dei costi di gestione del servizio — per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per tutta la durata del risanamento, in base al disposto dell'art. 84, comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modifiche.

Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'art. 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 detta i criteri per la determinazione dei costi del servizio da coprire con il gettito complessivo della tassa nelle predette misure minime.

È, comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993, si evince che la tassa è istituita per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, con esclusione, quindi, dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, contrariamente a quanto disposto negli anni anteriori al 1994. Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati. Si precisa che ai sensi dell'art. 3, comma 68, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree, non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati la necessità che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come prevedono anche i decreti del Ministro dell'interno di approvazione dei provvedimenti di risanamento.

Si precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato al precedente punto 4.1.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/B - prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - Serv. III - Div. V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.

Ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1997, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti entro il 28 febbraio 1997, riferiti all'anno stesso e che nello stesso 1997 abbiano dato luogo ad accertamento di entrate a mezzo di apposito atto deliberativo di approvazione del relativo ruolo di riscossione. Il suddetto termine deriva dal combinato disposto dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 e dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4.3. - Aspetti formali della redazione.

Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:

gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;

gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;

gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;

non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente, riguardo alle modalità di compilazione dei modelli, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato n. 1 della circolare F.L. n. 21/92 del 30 novembre 1992, nonché al paragrafo 4 della circolare F.L. n. 3/96 del 15 gennaio 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 299 del 21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.

§ 5. *Adempimenti delle prefetture.*

Ciascuna prefettura, ai sensi delle richiamate disposizioni, provvederà, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti dissestati tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1997 ed alla successiva comunicazione a questo Ministero delle certificazioni di cui alla presente circolare.

Quanto agli enti strutturalmente deficitari si ribadisce, come già fatto presente, che la loro individuazione è subordinata all'adozione del decreto di individuazione dei relativi parametri.

È appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali. Tale delega vige anche per le certificazioni dell'anno 1997.

I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale.

Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - Via C. Balbo, 39/A - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni entro il 31 agosto 1998, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato n. 2 della presente circolare ed all'allegato n. 3 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.

Ciascuna prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle buste su cui è apposto il bollodatario di accettazione da parte degli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

ALLEGATO 1

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990.

Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990.

Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della legge n. 142 del 1990;

servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della legge n. 142 del 1990.

servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.

ALLEGATO 2

MODELLO A)
PREFETTURA DI ____________

____________, lì ____________

allegato alla lettera
n.____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1997

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
ENTRO IL TERMINE DEL 30 giugno 1998 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4):

a) PROVINCIA ☐

E ☐

COMUNITA' MONTANE

b) COMUNI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO B)
PREFETTURA DI ____________

____________, li ____________

allegato alla lettera
n. ____________ del ____________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1997

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA OLTRE IL TERMINE DEL 30 giugno 1998 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4):

a) PROVINCIA ☐

E ☐

COMUNITA' MONTANE

b) COMUNI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III

IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)
PREFETTURA DI ______________

______________, li ______________

allegato alla lettera
n. ______________ del ______________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1997

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4):

a) PROVINCIA [ ]

E

COMUNITA' MONTANE [ ]

b) COMUNI [ ]

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO [ ]

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

TOTALE ENTI [ ] TOTALE ENTI [ ]

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo

IL DIRETTORE DEL SETTORE III IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle due tipologie di enti a) o b).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

98A4746

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 8 maggio 1998, n. **67/98.**

Chiarimenti interpretativi richiesti dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni regionali del lavoro - Settore ispezione

Alle direzioni provinciali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio ispezione

Al servizio ispettivo

All'Ispettorato medico centrale del lavoro

e, per conoscenza:

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Al Ministro della sanità

Alla regione Emilia-Romagna - Assessore alla sanità

Con la presente circolare, si adempie a quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la deliberazione adottata a seguito di una segnalazione di presunte distorsioni della concorrenza determinate dall'attività di consulenza offerta da un consorzio costituito da A.S.L. e aziende ospedaliere localizzate in Emilia-Romagna.

La distorsione sarebbe stata determinata dalla commissione tra funzioni di vigilanza e prestazioni di servizi di consulenza nella stessa materia oggetto della vigilanza. Infatti, anche se la consulenza viene prestata da un consorzio, e non direttamente dalle A.S.L., comunque non viene garantita la completa separazione tra l'attività di vigilanza e quella di consulenza, poiché i consorzi sono organizzazioni «create per lo svolgimento di attività tipiche dei soggetti che li costituiscono (art. 2602 del codice civile), per cui deve ritenersi che la struttura consortile, proprio per il fatto di concentrare la somma degli interessi di tutte le A.S.L. costituenti, cumuli in sé gli ambiti di incompatibilità propri di ciascun aderente».

Al fine di evitare il ripetersi di simili distorsioni, l'Autorità garante ha richiesto anche a questo Ministero di «impartire direttive volte ad interpretare le disposizioni del decreto legislativo n. 626/1994 in modo coerente con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato».

Al riguardo, la norma di riferimento è l'art. 24 del citato decreto legislativo, secondo cui: «1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per mezzo degli Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

2. L'attività di consulenza non puo essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e vigilanza».

La lettura congiunta del primo e del secondo comma evidenzia la differente regolamentazione delle attività di informazione ed assistenza da un lato e di consulenza dall'altro.

Le prime due attività, infatti, rientrano nell'ambito delle tradizionali competenze istituzionali pubbliche, prevalentemente non onerose, finalizzate alla massima diffusione di conoscenze e quindi alla massima crescita di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Così connotate, tali attività non comportano effetti di distorsione del mercato e della concorrenza.

Diversamente, l'attività di consulenza è onerosa e finalizzata allo svolgimento di prestazioni strumentali, sanitarie o tecniche, quali ad esempio le attività proprie della sorveglianza sanitaria o del servizio di prevenzione e protezione svolte su incarico e per conto di un datore di lavoro o di altri soggetti interessati.

Proprio per tale specifica connotazione della consulenza, l'art. 24, ultimo comma, ne ha espressamente vietato l'espletamento da parte di coloro che svolgono attività di controllo e di vigilanza; analogamente, per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, l'attività di «medico competente», non può essere svolta da dipendenti pubblici che esplichino attività di vigilanza (art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994).

Tale divieto, con un'interpretazione estensiva del termine «soggetti» di cui all'art. 24, deve intendersi rivolto oltreché alle persone fisiche anche alle persone giuridiche e, quindi, agli enti o organismi con competenze di vigilanza e controllo.

Si ritiene pertanto, che la distinzione netta tra le attività di informazione e assistenza da un lato e quella di consulenza dall'altro e l'interpretazione estensiva del termine «soggetti», sia nel senso di persone fisiche che di persone giuridiche, rendono compatibili i principi stabiliti nel citato art. 24 con le esigenze di un corretto funzionamento del mercato.

Il Ministro: TREU

98A4747

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 8 maggio 1998, n. **2/98.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1998/99 - disposizioni applicative - Regolamento CE n. 2358/71.

Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Divisione XII

All'Ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei

e, per conoscenza:

Alla Rappresentanza italiana presso le Comunità europee

Alla Commission européenne - Direction generale VI-E-3

Ai Commissari di Governo

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

1. *Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario.*

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento CE n. 1765/92 e dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolemento CE 2780/92.

2. *Importo dell'aiuto comunitario.*

Il Consiglio dei Ministri della CE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con Regolamento CE 1421/97 del 22 luglio 1997 ha fissato gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 19/1999 e 1999/2000 (1° luglio - 30 giugno), delle specie di cui all'allegato n. 1.

3. *Modalità da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario.*

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1998/99, prevedono la seguente procedura:

3.1. *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1998 dovranno essere inviati entro il 10 giugno 1998 per la preventiva registrazione con lettera d'accompano raccomandata (farà fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi:

solo per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi (di seguito denominato ENR), piazza Pio XI - 20123 Milano;

per tutte le altre specie, all'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, div. XII - via Palestro 81 - 00166 Roma;

I suddetti contratti e denunce, da inviare in duplice copia, devono essere accompagnati da un elenco, anch'esso in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 della presente circolare.

L'AIMA e l'ENR devono:

verificare con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applicative della presente circolare, nonché la corrispondenza tra i dati riportati nei contratti e i medesimi dati trascritti negli elenchi riepilogativi.

registrare i predetti contratti riportando sugli elenchi riepilogativi il numero di registrazione e trasmettere una copia dei suddetti riepiloghi all'Ente nazionale sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano.

restituire all'impresa sementiera una copia dei contratti registrati.

I contratti di moltiplicazione, le denunce di diretta moltiplicazione ed i relativi elenchi riepilogativi, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto se non controfirmate dagli interessati.

I contratti di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

a) cognome e nome ed indirizzo, ragione e sede sociale dei contraenti; si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente «aziende agricole» o «eredi di alcuno», nonché con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. «fratelli X», non evidenziati in domanda;

b) per i contratti stipulati tra più contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari dell'aiuto o dal rappresenante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda;

c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'associazione di produttori;

d) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla CCIAA competente per territorio) della quale deve essere inviata una copia autenticata;

e) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

f) anno di raccolta nonché presumibile quantità totale del raccolto in natura;

g) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel Registro nazionale delle specie agrarie o nel Registro comunitario entro il 10 giugno 1998) e categoria del seme impiegato;

h) prezzo pattuito, condizioni della merce, nonché modalità di consegna e di pagamento del prodotto;

i) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal presidente della cooperativa e devono essere corredati dall'elenco dei soci della cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle sementi. Detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci.

Poiché l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'Associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La denuncia di diretta moltiplicazione può essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denunce devono contenere:

l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autentica e, per i costitutori di varietà, anche del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;

n) comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;

o) specie, varietà (che deve risultare iscritta nel registro nazionale o nel registro comunitario entro il 10 giugno 1998), nonché categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;

p) superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi, presumibile quantità totale del raccolto in natura ed anno della raccolta.

Le stesse indicazioni di cui ai punti «e» ed «n», dovranno essere fornite dagli interessati all'ENSE trasmettendo copia dei prospetti riepilogativi dei contratti di moltiplicazione, con la domanda di ammissione al controllo per l'elenco delle colture istituite per la produzione delle sementi.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sarà motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2. Presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto.

L'aiuto è concesso al moltiplicatore che presenterà l'apposita domanda di liquidazione redatta in carta

semplice secondo le informazioni elencate ai succesivi punti «a», «b», «c», «d», riassunte nello schema di cui all'allegato 3.

La domanda di liquidazione deve pervenire - a mezzo raccomandata postale o consegna diretta o per il tramite di terzi - per le sementi di riso all'ENR entro il 20 giugno 1999, e per tutte le altre specie all'AIMA entro il 31 maggio 1999, ai sensi dell'art. 3-*bis*, paragrafo 2, del Regolamento CE 709/98 del 30 marzo 1998.

Fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 11 del Regolamento CE 3887/92 della Commissione, e alla circolare 21 dicembre 1996 n. D/617, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1997, se una domanda viene ricevuta in ritardo si procede ad una riduzione dell'1% per ogni giorno di ritardo dell'importo dell'aiuto richiesto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Qualora la domanda pervenga dopo il 30 giugno 1999 per le sementi di riso o dopo il 10 giugno 1999, per le rimanenti specie, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Informazioni da inserire nella domanda:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, codice fiscale e partita IVA.

Nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per le società di persone;

b) ubicazione dell'azienda;

c) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario inserendo, i dati previsti nell'apposito allegato 4;

d) modalità con le quali deve essere corrisposto l'importo dell'aiuto: vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'ENR; accreditamento in conto corrente bancario o postale, citando il numero del conto e le relative coordinate bancarie. Il beneficiario deve altresì specificare se il pagamento di che trattasi debba essere erogato in lire italiane o in Euro.

Inoltre dovra essere prodotta la seguente documentazione:

1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) visura della CCIAA da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o un'associazione dei produttori, ecc.;

3) certificato antimafia, rilasciato dalla prefettura o dalla CCIAA di competenza ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge il 23 maggio 1997, n. 135;

4) dichiarazione rilasciata dall'ENSE attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'AIMA o presso l'ENR;

5) dichiarazione — a norma dell'art. 2-*bis* del Regolamento CE 709/98, paragrafo 1 — rilasciata dalla ditta selezionatrice a cui il beneficiario ha ceduto la semente in natura, attestante che le sementi per le quali è stata presentata la domanda di aiuto, sono state effettivamente acquistate per destinarle alla commercializzazione per la semina. Ai sensi dell'art. 1-*bis* del Regolamento CE sopracitato per commercializzazione si intende «tenuta a disposizione o di scorta, esposizione per la vendita, offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona».

Detto aiuto è concesso ai quantitativi selezionati e regolarmente certificati dall'ENSE unicamente se il beneficiario dimostra di aver rispettato tale condizione.

In caso contrario, l'aiuto al moltiplicatore per la specie in oggetto è ridotto del 50% se i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina sono superiori al 2% e pari al 5% al massimo dei quantitativi che sono oggetto della domanda di aiuto. Qualora i quantitativi che non sono stati effettivamente commercializzati per la semina dal beneficiario dell'aiuto siano superiori al 5% dei quantitativi che sono oggetto di una domanda di aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto legato alla produzione di sementi a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto. Se una domanda di aiuto riguarda sementi non certificate ufficialmente oppure sementi non raccolte sul territorio dello stato italiano nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione, per la quale è stato fissato l'aiuto, al moltiplicatore non viene concesso alcun aiuto per la campagna in corso né per quella successiva;

6) per le sementi di riso deve essere inoltre allegata alla documentazione di cui sopra la dichiarazione — rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto — che il quanti-

tativo stesso è stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sarà comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciati dall'ENR ai sensi della legge 21 dicembre 1931 n. 1785 e successive modifiche.

La condizione verrà considerata soddisfatta se risulterà documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

Ai sensi dell'art. 3-*bis* del Regolamento CE 709/98 per le sementi di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 86.624.600 t che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea.

All'Italia è assegnata la quota di 50.242,268 t, tuttavia tale quota potrà essere adeguata nei limiti del quantitativo massimo fissato dalla Comunità. L'ENR entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto comunica alla Commissione UE i quantitativi che sono oggetto delle domande di liquidazione.

Se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità l'aiuto è ridotto, per ciascuno Stato membro, proporzionalmente al superamento del quantitativo nazionale fissato. In tal caso la Commissione fissa le percentuali di riduzione applicabili per ciascuno Stato produttore.

L'AIMA e l'ENR ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 709/98, devono versare l'ammontare dell'aiuto, per le sementi di specie diverse dal riso, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione, e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto. Per le sementi di riso invece, l'ammontare dell'aiuto al produttore deve essere versato tra il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello del raccolto.

3.3. Verifiche e controlli.

L'AIMA e l'ENR, sono tenuti ad effettuare, a norma dell'art. 3-*ter* del Regolamento CE 709/98, tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto e a comunicare alla Commissione UE le misure che sono state adottate in esito a tali controlli, che consistono in:

a) controlli amministrativi incrociati per evitare il doppio pagamento dell'aiuto a titolo dello stesso anno civile. Tali controlli si riferiscono a parcelle che formano oggetto di un esame ufficiale e per le quali sia stato constatato l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo 1 primo trattino, del Regolamento CE n. 1674/72;

b) controlli di documenti per accertare almeno la prima destinazione delle sementi che hanno beneficiato dell'aiuto;

c) ogni ulteriore misura di controllo giudicata necessaria, in particolare al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per le sementi non certificate o provenienti da paesi terzi.

I controlli di cui alle precedenti lettere «a», «b», «c» del punto 3.3, vertono almeno su un campione significativo delle domande che deve rappresentare almeno il 5% delle domande di aiuto per ogni specie.

Le domande che sono oggetto di controlli sono determinate dalla competente autorità, sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

L'analisi dei rischi tiene conto:

dell'importo dell'aiuto;

dei quantitativi delle sementi certificate rispetto alle superfici accettate al controllo;

dell'evoluzione rispetto all'anno precedente.

Se del caso, devono essere effettuati controlli presso i costitutori o gli stabilimenti di sementi nonché presso gli utilizzatori finali.

Inoltre, in applicazione del Reg. CE 3887/92 della Commissione, si devono tenere in considerazione i seguenti articoli:

art. 6, paragrafo 1, per consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;

art. 11, relativo alle sanzioni supplementari previste a livello nazionale e ai casi di forza maggiore;

art. 12, relativo alla compilazione di un rapporto dopo il controllo in loco;

art. 13, relativo ai controlli in loco;

art. 14, relativo ai pagamenti indebiti.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

L'AIMA e l'ENR sono tenuti al rispetto scrupoloso delle disposizioni applicative contenute nella presente Circolare.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 172

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1998-99

Reg.CE n. 1421/97 - Aiuti applicabili nella Comunità

Specie	importo dell'aiuto - E.C.U./100 Kg ①
1. CEREALI	
Triticum spelta L.	14,37
Oryza sativa L.	
- varieta' tipo japonica	14,85
- varieta' tipo indica	17,27
2. OLEAGINOSE E DA FIBRA	
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)	20,53
3. FORAGGERE GRAMINACEE	
Agrostis canina L.	75,95
Agrostis gigantea Roth.	75,95
Agrostis stolonifera L.	75,95
Agrostis capillaris L.	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex JS e KB.Presl.	67,14
Dactylis glomerata L.	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	58,93
Festuca ovina L.	43,59
Festuca pratensis Huds.	43,59
Festuca rubra L.	36,83
Festulolium	32,36
Lolium multiflorum Lam.	21,13
Lolium perenne L.	
- ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	34,90
- nuove varieta' ed altre	25,96
- a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	19,20
Lolium x boucheanum Kunt.	21,13
Phleum Bertolonii (DC)	50,96
Phleum pratense L.	83,56
Poa nemoralis L.	38,88
Poa Pratensis L.	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	38,88
4. FORAGGERE LEGUMINOSE	
Hedysarum coronarium L.	36,47
Medicago lupulina L.	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	22,10
Medicago sativa L. (varieta')	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	20,04
Trifolium alexandrium L.	45,76
Trifolium hybridum L.	45,89
Trifolium incarnatum L.	45,76
Trifolium pratense L.	53,49
Trifolium repens L.	75,11
Trifolium repens L. var.giganteum	70,76
Trifolium resupinatum L.	45,76
Vicia sativa L.	30,67
Vicia villosa Roth.	24,03

① Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1 agosto 1998.

ALLEGATO 2

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI

Produttore selezionatore .... con sede in ....

N Licenza C C I A A ① Anno raccolta Specie ②

Numero registrazione contratti ③	Azienda agraria	Località	Varietà	Categoria del seme impiegato	Comune	Dati catastali				Superficie catastale della particella Ettari	Superficie coltivata della particella Ettari	Presumibile raccolta di sementi. Q.li
						SEZ	Foglio	Particella	sub			
										Totale		

Firma del richiedente

....

① Estremi della licenza di produzione (art. 2 della Legge 25.11.71 n. 1096)
② Per l'erba medica elenchi separati a seconda che trattasi di ecotipi o varietà
③ Riservato all'A.I.M.A. o all"Ente Nazionale Risi

ALLEGATO 3

All'
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
oppure
ENTE NAZIONALE RISI - P.zza Pio XI, 1 - 20123 Milano

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate per la campagna di commercializzazione **1998/1999**

SPECIE	**Q.LI**
________________	________________
________________	________________
________________	________________

RICHIEDENTE — PARTITA IVA

Cognome o ragione sociale

Nome — C.F.

Data di nascita — Luogo di nascita

DOMICILIO O SEDE LEGALE - Indirizzo e numero civico

Comune — Prov.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) -

Indirizzo e numero civico

Comune — Prov.

RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) — C.F.

Cognome — Nome

Data di nascita — Luogo di nascita

Indirizzo e numero civico

Comune — Prov.

MODALITA' DI PAGAMENTO PRESCELTO

☐ Lire italiane — ☐ Euro

☐ Accredito su c/c bancario - ABI — CAB — N.° c/c

Istituto — Agenzia — Comune

☐ Accredito su c/c postale - N.c/c — Comune — Prov.

☐ Assegno o vaglia cambiario

DOCUMENTI ALLEGATI

☐ VISURA C.C.I.A.A. — ☐ Certificato di residenza

☐ n. _______ dichiarazioni rilasciate dall'Ente Nazionale Sementi Elette.

☐ n. _______ dichiarazioni rilasciate dalle Ditte Selezionatrici

Fatto a

il — firma

ALLEGATO 4

QUANTITATIVI DI SEMENTE PER I QUALI E' RICHIESTO L'AIUTO

Campagna di commercializzazione 1998/99

			DICHIARAZIONE E.N.S.E.				
SPECIE	VARIETA'	Q.li richiesti (2 decimali)	Q.li Certificati	N.ro LOTTO	N.ro contratto	DITTA CONTRAENTE	DITTA SELEZIONATRICE

Fatto a

il

firma

98A4748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revoca dalle funzioni di un agente di cambio

Con decreto in data 25 maggio 1998 e con effetto dal 5 marzo 1998, il dott. Enrico Frosi, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato revocato dalle funzioni di ufficiale accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Milano.

98A4752

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione e della richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Visto il proprio parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» e modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 marzo 1998, n. 53;

Visto il proprio parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 marzo 1998, n. 53;

Considerato che la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» prevede all'art. 4 comma 5, per i nuovi impianti e i reimpianti, una produzione media per ceppo non superiore ai 3 kg, mentre quella relativa alla denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano», prevista nella relativa proposta di disciplinare di produzione all'art. 4, comma 6, fissa un massimo di 3,5 kg per ceppo la produzione delle viti in coltura promiscua;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 6-7 aprile 1998, ha ritenuto che i dati sopra riportati inerenti alla produzione delle viti debbano essere così modificati:

art. 4, comma 5 della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice»:

«I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,5 kg»;

art. 4, comma 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano»:

«Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ottenuta dalle viti in coltura promiscua non deve superare i kg 3 a ceppo con la tolleranza del 20% sopra indicata».

98A4751

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 7 maggio 1998 è stata prorogata per un periodo di tre mesi la gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio Nuova Pomezia», con sede in Pomezia (Roma).

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 13 maggio 1998 il dott. Ivo Alessiani è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia a r.l. Buguggiate 87», con sede in Varese, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 settembre 1997, in sostituzione del dott. Matteo Auriemma, dimissioni.

Con decreto direttoriale in data 13 maggio 1998 l'avv. Pierpaola Cavallari è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lavoratori Piccola Pesca a r.l.», con sede in Portogaribaldi (Ferrara) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 28 ottobre 1969, in sostituzione dell'avv. Alessandro Sandri, revocato.

98A4749

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia Properziana del Subasio, in Assisi

Con decreto ministeriale 21 marzo 1998, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 16 aprile 1998, al n. 135, all'Accademia Properziana del Subasio, con sede in Assisi, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A4750

MINISTERO DELLL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Istituto delle civiltà del mare», in breve «Icimar», in S. Teodoro.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Istituto delle civiltà del mare», in breve «Icimar», con sede in S. Teodoro (Nuoro), e ne è stato approvato lo statuto.

98A4753

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. DIS/98041012 del 22 maggio 1998).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 149/92 impone alla Consob di rendere noto, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

I criteri di determinazione delle soglie sono stati individuati con la comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie relative ad alcune società per le quali si sono verificati fatti oggettivamente rilevanti nell'azionariato ovvero modifiche dei rispettivi patti parasociali. Le società per le quali si propone la pubblicazione delle soglie sono le seguenti:

1) Banca di Roma S.p.a.

2) Binda S.p.a.

3) Esaote S.p.a.

4) Fempar S.p.a.

5) Gabetti Holding S.p.a.

6) Necchi S.p.a.

7) So.pa.f. S.p.a.

8) Unicem S.p.a.

9) Zucchini S.p.a.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
BINDA S.p.A.	13,52% BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. (dir. e ind.)	19,85% SAFINVEST SPA in liquidazione (All. A)
ZUCCHINI S.p.A.	19,48% MERCURY ASSET MANAGEMENT PLC	21,54% BC HOLDINGS PARTNERS LIMITED (All. A)

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
ESAOTE S.p.A.	42,75% BRACCO S.p.A. (ind.)	50,06% (All. D)
FEMPAR S.p.A.	38,86% FRANCESCO CAPOROSSI (ind.)	46,17% FRANCESCO CAPOROSSI (All. B)
GABETTI HOLDING S.p.A.	48,11% GIOVANNI GABETTI (dir.)	49,34% GIOVANNI GABETTI (All. B)
SO.PA.F. S.p.A.	47,38% VEN.FIN. S.p.A. (dir.)	48,87% VEN.FIN. S.p.A. (All. B)
UNICEM S.p.A.	40,20% FIMEDI S.p.A. (ind.)	42,54% GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA (All. B)

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE ACCORDO PARASOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
BANCA DI ROMA S.p.A.	33,18% ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA (dir.)	31,18% ENTE CASSA DI RISPARMIO DI ROMA (All. C)

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETA' PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PIU' AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITA' DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE

SOCIETA'	% DI POSSESSO ATTUALE	% DI POSSESSO PRECEDENTE
NECCHI S.p.A.	29,12%	38,32% (All. D)

97A4754

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 1254 del 7 marzo 1997 è stata revocata l'autorizzazione sanitaria alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale «Acqua Magna», stabilimento di produzione nel comune di Castelfranco di Sotto (Pisa), rilasciata con D.G.R.T. n. 1247 del 6 febbraio 1984.

Con decreto dirigenziale n. 2702 del 19 maggio 1998 è stata revocata alla società Sorgente Tesorino S.p.a. l'autorizzazione sanitaria alla vendita dell'acqua minerale naturale «Sorgente Tesorino» in contenitori di cartone politenato della capacità di 500 ml, di cui al D.G.R.T. n. 777/93.

Con decreto dirigenziale n. 1263 del 7 marzo 1997 è stato preso atto della revoca alla società Grifil S.p.a. del decreto ministeriale n. 1740 del 4 dicembre 1978 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Sorgente del Tiglio» e del decreto ministeriale n. 2111 del 19 marzo 1981 di autorizzazione alla modifica delle etichette.

Con decreto dirigenziale n. 1093 del 3 marzo 1997, alla società Fontepatri S.r.l. per l'acqua minerale naturale «Sorgente Fontepatri» sono state revocate le autorizzazioni sanitarie rilasciate con i seguenti provvedimenti:

D.G.R.T. n. 3179 del 22 marzo 1982;

D.G.R.T. n. 1589 del 16 febbraio 1987;

D.G.R.T. n. 11059 del 28 dicembre 1989;

D.G.R.T. n. 8815 del 18 ottobre 1991;

D.G.R.T. n. 6848 del 10 agosto 1992;

D.G.R.T. n. 1397 del 13 febbraio 1995;

lettera ns. prot. IV.A/25890/6.6.2 dell'8 novembre 1995 riguardante la possibilità di confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Sorgente Fontepatri» in contenitori di Pet «Lighter» prodotti dalla Europa 92 S.r.l.;

decreto dirigenziale n. 2586 del 19 aprile 1996.

Con decreto dirigenziale n. 1092 del 3 marzo 1997, alla società Sorgente Leona S.r.l. avente:

sede e stabilimento di produzione in località Levante, via Arno n. 159, Montevarchi (Arezzo);

codice fiscale n. 00122940513,

sono state revocate le autorizzazioni sanitarie all'imbottigliamento in contenitori di vetro della capacità di 184 cl, 92 cl e 42 cl ed alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Leona» nei tipi naturalmente gassata, e rinforzata con gas alla sorgente rilasciate con decreto ministeriale n. 161 del 24 giugno 1931 e D.G.R.T. n. 9475 del 12 ottobre 1987.

Con decreto dirigenziale n. 1091 del 3 marzo 1997, alla società San Felice S.n.c. avente:

sede e stabilimento di produzione in località San Felice, Pistoia;

partita IVA 00137100475,

è stata revocata l'autorizzazione sanitaria per l'attività di confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «San Felice» in contenitori di PET rilasciata con D.G.R.T. n. 5729 del 6 luglio 1992 modificata ed integrata con il decreto 3383 del 20 maggio 1996.

Con decreto dirigenziale n. 1090 del 3 marzo 1997 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479,

è stata revocata l'autorizzazione sanitaria per l'attività di confezionamento e vendita dell'acqua minerale «Silvia» in contenitori di vetro rilasciata con D.G.R.T. n. 3719 del 13 aprile 1987 modificata ed integrata con le successive deliberazioni della giunta regionale n. 11066 del 28 dicembre 1989 e n. 10799 del 10 dicembre 1990.

Con decreto dirigenziale n. 518 dell'11 febbraio 1997 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Firenze, via Crispi, 21;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485,

è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna», in bottoglie di:

a) Pet «Caripak», «Polyclear T86» e «Melinar B 90» di cui alla D.G.R.T. n. 207 del 10 gennaio 1994, integrata con la lettera della regione Toscana del 16 gennaio 1996 prot. VI/758/6.6.2 in via definitiva;

b) Pet «Lighter» e «Vivypak» di cui alla D.G.R.T. n. 207 del 10 gennaio 1994, integrata con la lettera della regione Toscana del 16 gennaio 1996 prot. VI/758/6.6.2 per un periodo di 36 mesi.

La società Panna S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza semestrale per i contenitori di cui al punto *a)* e con frequenza quadrimestrale per i contenitori di cui al punto *b)*, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori finiti.

Con decreto dirigenziale n. 2527 del 5 maggio 1997, alla ditta I.N.A. di Valleggi Giovanni & C. S.a.s. per l'acqua minerale naturale «Ilaria», sono state revocate le autorizzazioni sanitarie rilasciate con i seguenti provvedimenti:

D.G.R.T. n. 3163 del 26 marzo 1984;

D.G.R.T. n. 2301 del 10 marzo 1986;

D.G.R.T. n. 2258 del 9 marzo 1987;

D.G.R.T. n. 1695 del 29 febbraio 1988;

D.G.R.T. n. 5302 del 19 giugno 1989;

D.G.R.T. n. 6943 del 31 luglio 1991.

98A4755

COMUNE DI GALATONE

Variante al piano regolatore generale

Il consiglio comunale, con atto n. 14 del 26 febbraio 1998, esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1998, ha approvato la vairante al piano regolatore generale per la realizzazione di villa comunale con annesso mercato settimanale in via Lecce.

98A4756

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M09A pedagogia generale - disciplina: pedagogia generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4757

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di giurisprudenza intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

N15X - Diritto processuale civile - disciplina indicata: «diritto processuale civile».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98E4758

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500